ALLEGATO 4

**Coprogettazione in materia di “Servizi extrascolastici: pre-scuola, post-scuola, prolungamento orario legati al servizio di trasporto scolastico, vigilanza, accompagnamento scolastico per alunni/e, alunni/e in condizione di disabilità, interventi, servizi e attività di interesse generale inerenti il miglioramento della qualità della vita scolastica, della sicurezza e del benessere dell’alunno”, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.**

BOZZA DI CONVENZIONE

Comune di Serra Riccò, nella persona della Dott.ssa Rosa Oliveri, in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Culturale Politiche Giovanil e II.SS. pro tempore, domiciliata presso la sede in Serra Riccò Via A. Medicina, 88 , d’ora in poi anche indicata come “Amministrazione procedente”;

e

………………………………….……………, in persona di ……………………………..……………………. in qualtà di legale

rappresentante pro tempore della ……………..……………………………….., con sede in …………….……….……,

alla via/piazza ………………………………………………..……, n. ………… (CAP ………), p. iva……………………………,

C.F. …………………….., iscritta nel ………………….…………. con il numero ……………………. , d’ora in poi anche

indicata come “EAP” o “ETS”.

\* \* \*

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data xxxx, il Comune di Serra Riccò, in esecuzione della determina n. xxxxx ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP o ETS), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. xxxxxx di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- la D.D. n. xxxxx di conclusione del procedimento con cui è stato approvato il progetto definitivo degli interventi e delle attività oggetto della presente convenzione.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione delle attività extrascolastiche sotto riportate, come declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica:

* servizio di sorveglianza scolastica nello specifico per facilitare e mettere in sicurezza l’attraversamento delle strade provinciali da parte degli alunni prima e dopo le lezioni;
* servizio di pre-scuola presso la scuola Caffaro, visto l’ingresso antecedente degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico rispetto l’orario di entrata a scuola, arrivando alle ore 7,30, orario in cui tali alunni non hanno un’assistenza di vigilanza scolastica o sul plesso che necessitasse di tale supporto in base all’organizzazione;
* servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni della scuola materna ed eventuali alunni portatori di handicap che usufruiscono del servizio scuolabus nelle operazioni di salita e di discesa dai mezzi, e a bordo degli stessi;
* realizzazione di interventi, servizi e attività di interesse generale quali inerenti il miglioramento della qualità della vita scolastica, della sicurezza e del benessere dell’alunno;

1.2) Le attività di cui al punto precedente sono svolte nei seguenti plessi scolastici:

* Scuola elementare Eugenio Montale – P.za Santo Poggi – Frazione Pedemonte
* Scuola elementare Anna Frank – Via F.lli Canepa - Frazione Castagna
* Scuola elementare Caffaro – Via Caminata – Frazione S. Cipriano
* Scuola Media Ungaretti – Via A.Medicina - Frazione Pedemonte
* Scuola dell’infanzia Rodari - Via F.lli Canepa - Frazione Castagna

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Serra Riccò siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi

Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal 15/09/2025 al 31/06/2028.

2.2) L’amministrazione si riserva, previa valutazione della buona gestione delle attività da parte degli ETS e fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie, di **prorogare l’impegno** con le realtà selezionate per una successiva coprogettazione per ulteriori due anni.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale, allegata alla D. n. xxxxxx.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, il Comune di Serra Riccò metterà a disposizione degli EAP le risorse per:

a) importo massimo erogabile per il rimborso delle spese sostenute suddiviso nelle tre annualità:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anno 2025** | **cap. 354**  | **Euro 20.000** |
| **Anno 2026** | **cap. 354**  | **Euro 50.000** |
| **Anno 2027** | **cap. 354**  | **Euro 50.000** |
| **Anno 2028** | **cap. 354**  | **Euro 30.000** |

b) Contributi a copertura dei costi sostenuti per l’assistenza di minori in condizione di disabilità;

c) Eventuali contributi extra, erogati a fronte delle spese sostenute per l’attuazione di progetti specifici;

d) I locali all’interno dei plessi scolastici;

e) l’iter amministrativo per la realizzazione di interventi, servizi e attività di interesse generale quali inerenti il miglioramento della qualità della vita scolastica, della sicurezza e del benessere dell’alunno.

L’importo dei contributi alle lettere b) e c) potranno essere rivisti dall’Amministrazione procedente sulla base della disponibilità definita annualmente nel bilancio di competenza dell’Ente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS.

maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

**Art. 5 – *Assicurazioni***

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore e responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Serra Riccò è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l’ETS deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, una **polizza assicurativa** per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. La polizza deve avere una durata non inferiore a quella indicata all’art. 2 della presente convenzione,

5.4) Il Comune di Serra Riccò è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

6.1) L’importo del contributo riconosciuto al soggetto attuatore per la copertura di costi per la realizzazione delle attività extrascolastiche di Coprogettazione in materia di “Servizi extrascolastici: pre-scuola, post-scuola, prolungamento orario legati al servizio di trasporto scolastico, vigilanza, accompagnamento scolastico per alunni/e, alunni/e in condizione di disabilità, interventi, servizi e attività di interesse generale inerenti il miglioramento della qualità della vita scolastica, della sicurezza e del benessere dell’alunno”, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

6.2) L’importo da corrispondere per i suddetti contributi sarà quantificato sulla base delle presenze effettive rendicontate trimestralmente dalle associazioni;

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

**Art. 7 – (*Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione*)**

7.1) Il Comune di Serra Riccò assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

7.2) A tale proposito, e nel caso di revisione degli importi di cui al precedente Art. 6, le Parti si danno reciprocamente atto che potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

7.3) L’EAP con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Serra Riccò possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

7.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l’EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l’eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall’attuazione del Progetto

**Art. 8 – *Trattamento dei dati personali***

8.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento

per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Serra Riccò.

8.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il Legale Rappresentante, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Serra Riccò e il Responsabile del Servizio Socio-Culturale Politiche Giovanili e II.SS.

8.3) Il Comune di Serra Riccò, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, si impegna a fornire ai soggetti che usufruiranno del servizio informativa contenente le informazioni essenziali in merito alla tipologia di dati trattati, le finalità e modalità di trattamento, elenco dei destinatari del servizio e tempi di conservazione dei dati, oltre alle informazioni relative ai diritti degli interessati.

8.4) L’ETS, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione.

**Art. 9 – (*D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39*)**

Le APS/ODV hanno l’obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali o volontarie all’interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39,

“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”).

**Art. 10 – *Inadempienze e penali***

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Serra Riccò si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Serra Riccò, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle

che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50,00 a max € 500/00 per singola fattispecie e secondo gravita e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati,

per quanto riguarda il Comune di Serra Riccò nell’Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

**Art. 11 – *Risoluzione***

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune di Serra Riccò liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

● apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;

● messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; − interruzione non motivata delle attività;

● difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;

● quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;

● violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

● inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo;

● la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Serra Riccò, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 12 – *Rinvii normativi***

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle

Premesse.

**Art. 13 – *Controversie***

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sara rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente e il Foro di Genova.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, e esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’art. 82 del d.lgs 117/2017.

Serra Riccò, li ……………………...

**FIRME**

Per il Comune di Serra Riccò

……………………………………………………

Per il **«**………………………………………… ≫

……………………………………………………..